

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2699-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 30 luglio 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
di concerto col **Ministro delle Finanze**
col **Ministro del Tesoro**
col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
col **Ministro del Commercio con l'Estero**
e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1991

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in oggetto - i cui negoziati sono iniziati nel 1987 - si pone nel quadro dell'impegno per una intensificazione dei rapporti culturali fra i due Paesi, di cui le coproduzioni cinematografiche rappresentano un aspetto qualificante e con rilevanti contenuti economici.

Nel merito, esso ricalca analoghe convenzioni già stipulate con altri Paesi. In particolare esso prevede (articolo 2) che i film realizzati in coproduzione verranno considerati come nazionali dalle competenti autorità dei due Paesi e in quanto tali legittimati a beneficiare dei vantaggi previ-

sti per i film nazionali dalle disposizioni di legge di ciascun Paese coproduttore.

È anche previsto, su base di reciprocità, che la vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione dei film dichiarati nazionali non saranno sottoposte a restrizioni nell'altro Paese e che ciascun contraente faciliterà e incoraggerà nel proprio territorio la diffusione dei film riconosciuti nazionali dall'altro Paese.

La Commissione affari esteri ha giudicato positivamente l'Accordo e raccomanda, quindi, all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'Oso)

Roma, 7 maggio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'unanimità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.300.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.